

274/2026
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **80076** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso in riassunzione depositato in data 04.07.2023 proposto dal Sig. XX (omissis), nato a omissis il omissis, residente a omissis (omissis), alla via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, dall'Avv. Paolo Villa (paolovilla@ordineavvocatiroma.org) presso il cui studio sito in Roma, alla via Vincenzo Bellini n. 14, è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti.

contro

Ministero della Difesa - D.G.P.M. IV° Divisione -in persona del Direttore p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma alla via Dei Portoghesi n. 12

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITO alla pubblica udienza del 12 giugno 2026, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Paolo Villa, per

il ricorrente; nessuno è comparso per la controparte.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe sono stati riassunti i ricorsi iscritti ai nn. 74367 - 74604 - 75375 del Registro di segreteria, relativi alle istanze di pensione privilegiata del ricorrente per non aggravamento dell'infermità "*Rime di frattura del frontale e apofisi zigomatica SX*", contratta durante il servizio militare di leva a seguito di trauma cranico commotivo riconosciuto dipendente da causa di servizio con modello C n. 369 del 08.07.1985.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

I suddetti ricorsi venivano respinti con sentenza n. 519/2019 del 17.10.2019, emessa da questa Sezione contro la quale il ricorrente proponeva appello.

La Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello, con sentenza n. 95/2023 del 17.04.2023, accoglieva l'appello e rimetteva gli atti al giudice di primo grado, in diversa composizione monocratica.

Con i ricorsi sopra richiamati, il ricorrente chiedeva una migliore ascrizione dell'infermità traumatica che ha sofferto durante e per causa del servizio militare e che gli è stata indennizzata con D.M. n. 118 del 06.04.2010, con pensione di privilegio di 8° categoria, Tab. A, a vita dal 01.04.2009, cioè dalla data della domanda di aggravamento dell'infermità "*rime di frattura del frontale e apofisi zigomatica sx*" (*in atto: blande note neurodistoniche in pregresso traumatizzato cranico con osservanza EEC nella norma*)).

Più precisamente, con ricorso iscritto al n. 74367, il ricorrente rilevava

che, a seguito di incidente stradale occorso in data 08.06.1985, durante il servizio di leva e riconosciuto dipendente da causa di servizio, subì un trauma cranico commotivo di notevole intensità, con stato di coma di 2° grado, con referto di *“Rima di frattura trasversale nella metà sx del frontale e frattura dell'apofisi zigomatica sx del frontale”*.

In relazione a tale infermità l'interessato presentava una prima domanda di pensione di privilegio il 20.11.1985, respinta con il D.M. n. 387 del 05.08.1992 per non ascrivibilità dell'infermità a categoria di pensione, e una domanda di aggravamento, in data 31.12.1992, respinta per non constatato aggravamento con D.M. 873 del 21.09.1995: entrambi i provvedimenti costituivano oggetto del ricorso. Con il ricorso iscritto al n. 74604, il ricorrente impugnava il D.M. n. 608 del 17.12.1992 di rigetto della domanda di aggravamento, presentata in data 15.04.1989, per non constatato aggravamento dell'infermità pregressa.

Infine, con il ricorso iscritto al n. 75375, il ricorrente agiva contro il D.M. n. 3 del 12.01.2017 di diniego della pensione privilegiata ordinaria per non constatato aggravamento dell'infermità *“esiti di trauma cranico fratturativo dell'osso frontale con lieve deficit neurosensoriale bilaterale alle alte frequenze (4000 Hz)”* accertata nella visita clinica del 07.01.2001.

Il ricorrente lamenta che l'infermità in argomento sia stata erroneamente sottovalutata sin dall'inizio e chiede la concessione della pensione di privilegio sin dal congedo, con *“annullamento dei decreti pregressi”*, allegando certificazione medica che attesterebbe

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

uno stato di coma secondario a grave trauma commotivo contusivo encefalico e la presenza, sin da epoca immediatamente successiva alla data dell'incidente del 1985, di una sintomatologia caratterizzata da vertigini associate a cefalea e turbe della memoria e documenta un quadro clinico complessivo che comporterebbe una *"sindrome organica post commotiva attualmente evoluta in un quadro di cronicizzazione"* (come da certificato USL del 30.10.2001 del Poliambulatorio ospedaliero neurologia di Latina, riportato in sede di visita avanti alla CMO del 07.11.20019).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nei suddetti ricorsi viene, quindi, richiesta la concessione del privilegio dalla data del congedo, con interessi e rivalutazione sulle somme da corrisponderci quali arretrati, e in via subordinata, viene richiesta consulenza tecnica d'ufficio.

Con ordinanza n. 106/2017 del 13.10.2017, emessa da questo Giudice Unico, in diversa composizione monocratica, veniva disposta la riunione dei suddetti giudizi e veniva richiesto all'Ufficio Medico Legale presso la Corte dei conti di accertare *"se le patologie di cui è affetto il Sig. XX siano da farsi risalire all'incidente occorso nel 1985 e se le stesse trovino in tale incidente una causa o una concausa"* e *"se tali condizioni di invalidità siano da far risalire al primo trauma del 1985 o ad un momento successivo (specificatamente l'anno 2009 in cui veniva riconosciuto l'aggravamento e il conseguente trattamento pensionistico)"*.

In data 12.03.2018, la Sezione speciale del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa presso la Corte dei conti, depositava il parere n. 691 del 09.03.2018, che riteneva che *"le infermità riscontrate in occasione*

delle visite collegiali del 1986, 1990, 1994, 2000, 2001, e 2009 sono da considerarsi evoluzioni delle iniziali lesioni “rime di frattura del frontale e apofisi zigomatica sin. Non segni di sofferenza endocranica” riportate in occasione dell’incidente stradale dell’8.06.1985 e ad esso causalmente riconducibili come da Mod. C n. 369 dell’8.07.1985” e che “sino alla visita del 23.11.2009 presso la CMO di Roma, le infermità come riscontrate dalle competenti Commissioni non determinavano pregiudizio alla capacità lavorativa generica del Sig. XX tale da meritare ascrizione ad alcuna delle categorie della Tabella A. In base alla documentazione trascritta nel relativo verbale n. A50912785 del 2009 e solo in tale momento successivo, l’evoluzione peggiorativa delle iniziali lesioni riportate nel sinistro del 1985 aveva raggiunto una valenza medico legale idonea all’ascrizione, per aggravamento, all’8^ categoria della Tabella A, valutazione da ritenere più che equa a favorevole al ricorrente”.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con memoria depositata in data 27.06.2018, la Difesa di ricorrente contestava il sopra riportato parere per il mancato rispetto del principio del contraddittorio (posto che il parere era stato espresso senza la comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali alle parte interessata) e perché l’organo di consulenza non avrebbe preso in esame tutta la documentazione medica depositata agli atti, soprattutto quelle di parte attrice; veniva richiesto, pertanto, il rinnovo delle operazioni peritali.

Con ordinanza n. 115/2018 del 11.07.2018, emessa da questo Giudice Unico, in diversa composizione monocratica, si disponeva che l’Ufficio Medico Legale presso la Corte dei conti, nella medesima

composizione collegiale, rivedesse il parere espresso sulla base anche della documentazione medica anteriore al 2009.

Con nota del 17.05.2019, la Sezione Speciale del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa presso la Corte dei conti depositava l'integrazione al parere medico legale n. 691/2018 con le seguenti conclusioni: *“sino alla visita del 23.11.2009 presso la CMO di Roma, le infermità come riscontrate dalle competenti Commissioni non determinavano pregiudizio alla capacità lavorativa generica del Sig. XX tale da*

meritare ascrizione ad alcuna delle categorie della Tabella A. In base alla documentazione trascritta nel relativo verbale n. A50912785 del 2009 e solo in tale momento successivo, l'evoluzione peggiorativa delle iniziali lesioni riportate nel sinistro del 1985 aveva raggiunto una valenza medico legale idonea all'iscrizione, per aggravamento, all'8° categoria della Tabella A, valutazione da ritenere più che equa e favorevole al ricorrente”.

Con memoria depositata in data 06.09.2019, la Difesa del ricorrente contestava le conclusioni dell'integrazione del parere reso dall'organo di consulenza osservando che lo stesso Collegio medico legale non nega che *“dall'evento traumatico dell'08.06.1985 fossero derivati degli esiti del trauma cranico commotivo e del trauma fratturativo facciale e che l'entità della sindrome non è sempre associata alla gravità del trauma anche se ovviamente un trauma cranico con stato di coma seppur temporaneo, molto spesso, se non regolarmente, sfocia nella sindrome dinanzi richiamata”* ed evidenzia che la *“sindrome neurasteniforme post traumatica o sindrome soggettiva post cranio traumatica (sindrome post commotiva)”*, nella quale anche l'organo di consulenza ha inquadrato gli esiti del trauma

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

cranico commotivo e fratturativo, possa essere ascritto al punto 24 dell'8° categoria della Tabella A di cui al d.P.R. 834/1981 "*sindromi nevrosiche lievi ma persistenti*".

A sostegno della validità delle proprie argomentazioni depositava parere di un consulente di parte con critiche note controdeduttive al parere espresso dal consulente medico legale incaricato.

Delle suddette argomentazioni critiche al parere espresso dal Collegio medico legale incarico non viene dato alcun conto nella succinta motivazione della citata sentenza n. 519/2019 di rigetto delle pretese attoree, motivo per il quale è stato accolto il gravame e rimessi gli atti al giudice di primo grado, davanti al quale i giudizi sono stati validamente riassunti nei termini di legge.

Con memoria depositata in data 16.05.2024, la Difesa del ricorrente ha richiamato interamente le considerazioni già esposte nella memoria depositata in data 06.09.2019, ampiamente richiamate dalla sentenza di appello n. 95/2023, insistendo sulla circostanza che l'infermità del ricorrente si è manifestata persistentemente nel corso degli anni, anche se in maniera lieve, e che pertanto, in base al citato punto 24 della Tab.

A allegata al d.P.R. n. 834/1981, il trattamento pensionistico privilegiato spetterebbe al ricorrente sin dal congedo, non essendo richiesto, *per legem*, un pregiudizio di grado elevato alla capacità lavorativa.

Con memoria depositata in data 24.05.2024, si è costituito nel presente giudizio il Ministero della Difesa che ha eccepito, preliminarmente, l'eccezione di prescrizione di eventuali ratei pensionistici anteriori al

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

23.09.2010 (quinquennio antecedente alla data di notifica del ricorso riassunto con il presente giudizio); nel merito, osserva che l'istanza di aggravamento è stata presentata dall'interessato a distanza di circa 24 anni dalla data del congedo; per il resto, confermando le legittimità del proprio operato, conclude per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 131/2024 del 03.09.2024, veniva disposta l'acquisizione, da parte dell'Ufficio Medico legale presso il Ministero della Salute, di un motivato parere sul seguente quesito:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

-) *“indichi la classifica di ascrivibilità delle infermità che il ricorrente ha accusato negli anni, dalla data dell'incidente occorsogli e certificate come da documentazione in atti, in relazione anche alle affermazioni contenute nell'integrazione del parere di cui alla nota del 17.05.2019 della Sezione Speciale del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa ed alle osservazioni di cui alla memoria del 06.09.2019 e del 16.05.2024 della Difesa del ricorrente”.*

- *“in caso di ascrivibilità ad una categoria tabellare, si indichi se le suddette infermità possano essere ascritte alla data del congedo o, comunque, ad un periodo antecedente al 2009”.*

In data 04.02.2026, l'Organo di consulenza incaricato depositava il parere richiesto che escludeva di poter riconoscere un aggravamento dell'infermità lamentata in epoca antecedente alla visita del 23.11.2009.

Con memoria depositata in data 03.06.2026, la Difesa del ricorrente ha contestato le conclusioni del parere medico-legale evidenziandone alcune contraddittorietà.

All'udienza odierna, la Difesa del ricorrente si riporta agli atti e alla documentazione depositata a sostegno delle proprie ragioni ed insiste per l'accoglimento della pretesa attorea.

Al termine della decisione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto del presente giudizio concerne l'accertamento dell'ascrivibilità tabellare ad un periodo antecedente al 2009, della patologia lamentata dal ricorrente, così come riconosciuta soltanto in data 23.11.2009, con verbale n. A50912785 dalla CMO di Roma e convalidata con decreto del Ministero della Difesa n. 118 del 06.04.2010, per le sue peculiarità di manifestazione documentate nel corso del tempo.

2. Ai fini del decider, è stata richiesta l'acquisizione di un motivato parere medico-legale da parte dell'Ufficio Medico legale presso il Ministero della Salute che ha escluso di poter procedere ad un riconoscimento di un aggravamento dell'infermità lamentata in epoca antecedente alla visita del 23.11.2009.

Tuttavia, in merito al contenuto del parere, va precisato che il citato parere dell'organo di consulenza incaricato riferisce, sostanzialmente, che fino al 2009 la certificazione fornita dal ricorrente faceva riferimento solo ad una sintomatologia "riferita" dal ricorrente e non obbiettivata dal punto di vista neurologico; questa obbiettivazione si avrebbe solo in occasione della visita del 23.11.2009 presso la CMO di Roma dove veniva diagnosticata "*una condizione di cefalea e di sindrome psicogena postraumatica, verosimilmente strutturatasi tardivamente*"; solo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

da quel momento l'infermità lamentata assumerebbe un valenza medico legale idonea al riconoscimento dell'aggravamento successivamente attribuito al ricorrente.

Ciononostante, questo giudicante ritiene di osservare che anche in un momento precedente al 2009, e più precisamente, nel certificato del Dott. Natalucci del 20.11.2000, viene documentato che il ricorrente è stato *"sottoposto a numerosi accertamenti e videat neurologici"* che hanno dimostrato *"l'indubbia relazione tra l'evento traumatico e la sintomatologia riferita"* (vertigini associate a cefalea e turbe della memoria), che il ricorrente *"presenta un rilevante stato distonico neurovegetativo con obiettività neurologica caratterizzata da oscillazioni del tronco nella prova di Romberg, tremore alle mani e delle palpebre in Mingazzini. Il quadro nel complesso con la persistenza di anomalie elettriche sub lente biemisferiche, agli EEG fin qui eseguiti, depone per una sindrome psicorganica post-commotiva che attualmente è evoluta verso un quadro di cronicizzazione. Tale condizione si associa ad uno stato ansio depressivo anch'esso da inserire quale esito dell'evento traumatico. Si conclude per una sindrome psicorganica post traumatica ormai stabilizzata nel tempo e da considerarsi esito di invalidità permanente"*, come confermato anche dal verbale della CMO del 07.11.2001 che riconosce che *"la sintomatologia clinica deriva da una sindrome psicorganica secondaria all'evento traumatico ed è consistente in esiti stabilizzati non migliorabili..."*.

Sul punto, va osservato che l'Organo di consulenza incaricato non sembra abbia compiutamente affrontato la questione limitandosi ad osservare che *"non è nemmeno possibile poter riconoscere in nesso di*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

causalità materiale la diagnosi di “stato ansioso depressivo” comparsa nell’iter clinico solo in data 24/11/2000, data in cui il ricorrente eseguiva altra visita neurologica dal dott. Nicolucci” senza fornire alcuna motivazione sulle ragioni che hanno escluso siffatta dipendenza.

Orbene, ritenuto che il citato parere si esprime in termini probabilistici considerando che “verosimilmente” la sindrome psicogena posttraumatica possa essersi strutturata tardivamente e che non appare “plausibile “ (quindi non può essere dimostrato come assolutamente vero) escludere di ascrivere alla categoria alla categoria della Tabella

A le infermità in questione in un periodo antecedente al 2009, e considerato anche che il precedente parere integrativo del 17.05.2019 riconosceva che “l’entità della sindrome non è sempre associata alla gravità del trauma anche se ovviamente un trauma cranico con stato di coma seppur temporaneo, molto spesso, se non regolarmente, sfocia nella sindrome dinanzi richiamata”, questo Giudice unico ritiene che ci siano fondati elementi, non contestati nei pareri assunti nel corso del giudizio ma che possono trovare fondamento proprio dalle affermazioni in essi contenute, per riconoscere la sussistenza dell’aggravamento dell’infermità per la quale si agisce in questa sede già dal 20.11.2000 (certificato del Dott. Natalucci).

3. Quanto all’eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte in ordine ai ratei pensionistici anteriori al 23.09.2010 (quinquennio antecedente alla data di notifica del primo ricorso riassunto con il presente giudizio), va respinta perché priva di fondamento.

Infatti, sull’istanza di aggravamento presentata in data 24.11.2000, il

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ministero della Difesa si è espresso soltanto con il decreto n. 3 del 12.01.2017, contro il quale il ricorrente ha presentato, in data 09.02.2017, ricorso davanti a questa Corte, iscritto al n. 79375 del Registro di Segreteria; la presentazione del ricorso ha interrotto i termini di prescrizione.

4. Pertanto, alla stregua delle sopra illustrate argomentazioni, va riconosciuto il diritto del Sig. XX al trattamento pensionistico privilegiato di 8° categoria, Tab. A, a vita, a decorrere dalla domanda di aggravamento presentata in data 24.11.2000.

Va altresì riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento dei ratei arretrati, maturati dalla data del 24.11.2000, ovvero alle differenze pensionistiche sui ratei pregressi e a maturarsi, su questi va aggiunta la maggior somma a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle singole scadenze di ciascun rateo al saldo effettivo (secondo i criteri fissati dalle SS.RR., sent. 10/QM/2002).

5. Riguardo la regolazione delle spese di lite afferenti al giudizio, se ne dispone la compensazione, in considerazione del parziale accoglimento della pretesa attorea e della natura della questione trattata per la cui definizione sono stati necessari molteplici approfondimenti istruttori.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2026.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.07.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente

dott. Alessandro VINICOLA

f.to digitalmente

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
20.07.2026
10:36:40

GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo
52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione,
venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del
ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione
dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi
identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

